



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 31/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

**nella camera di consiglio del 4 febbraio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella

predisposizione delle relazioni rispettivamente sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Montaldeo (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste tutte le richieste istruttorie nonché le successive richieste di chiarimento;

Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore, Consigliere dott. Luigi Gili;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Vista la disposizione introdotta dall'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui "All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento

delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.):

equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Ciò premesso, dall'esame del questionario sul rendiconto 2018, redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Montaldeo (AL), sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Con nota istruttoria del 17/12/2020 il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione di compilare il questionario nella parte relativa al prospetto sull'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio per le varie entrate che risultava non compilato.

Inoltre si richiedeva documentazione mai trasmessa, segnatamente, il prospetto relativo al monitoraggio delle risultanze di finanza pubblica, ai sensi del comma 469 dell'articolo 1, della Legge 11/12/2016 n. 232, il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018, ai sensi del comma 470, art. 1, della legge suindicata, la relazione dell'Organo di Revisione, la delibera di approvazione del rendiconto nonché l'elenco delle spese di rappresentanza.

Il Comune di Montaldeo ha riscontrato la predetta richiesta istruttoria con nota pervenuta in data 09/01/2021 con la quale ha fornito risposta ai punti di cui sopra.

Inoltre, con richiesta avanzata in data 18 gennaio 2021, non risultando pubblicato sul sito del Comune, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente, l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2018 ma neanche quelli del 2019 e del 2020 (per non dire degli esercizi precedenti) e, comunque, non figurando l'indicazione di alcun indicatore di tempestività, si richiedeva all'ente di fornire chiarimenti, specificando i motivi del mancato adempimento, anzi, dei mancati ripetuti adempimenti, ed indicando le misure poste in essere, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti ed il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Con nota del 20 gennaio 2021, a firma del Sindaco, del Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario Comunale, l'ente ha rappresentato di versare in una situazione difficile quanto alle risorse umane: il Comune, nel 2020, è stato, infatti, interessato dal pensionamento dell'impiegato che si occupava del servizio finanziario e, allo stato, l'ente dispone di un unico dipendente, che svolge tutti i servizi, con conseguente difficoltà ad assicurare l'efficienza in generale.

L'ente ha, comunque, assicurato di aver preso atto della segnalazione della Corte e di aver predisposto un apposito percorso per l'applicazione corretta degli adempimenti di legge.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva, tuttavia, che sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di

deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e conseguente pronuncia di competenza.

\*\*\* \*\*

### **1. Andamento della riscossione Residui attivi.**

Preliminarmente, merita rappresentare che l'Ente, quanto ai residui attivi conservati alla fine del 2018, ha riferito di aver fatto ricorso al metodo ordinario ma non ha fornito il riscontro dei calcoli effettuati né ha affermato la congruità del FCDE successivamente costituito.

L'Ente è stato quindi invitato, in sede istruttoria, a:

- fornire esaurienti elementi di conoscenza in merito allo stato dell'attività di riscossione delle entrate, indicando le ragioni del progressivo peggioramento riscontrato tra il 2018 ed il 2019 per la riscossione in conto residui;
- indicare le misure adottate per migliorare tale capacità di riscossione;
- specificare il metodo di calcolo del FCDE e le ragioni per cui tale fondo è stato accantonato per importi inferiori a quelli minimi calcolati dallo stesso Ente;
- fornire dimostrazione della congruità del FCDE sulla base delle indicazioni contenute nel punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, allegando i relativi prospetti di calcolo.

Con relativa nota di riscontro, l'Ente ha fornito una risposta generica con la quale non ha, nuovamente, indicato le modalità di determinazione del FCDE né ha precisato le ragioni che hanno ispirato l'ammontare dell'accantonamento a FCDE.

Ciò premesso, sulla base dei documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria, è emerso che nell'anno 2018 l'Ente risulta aver conseguito un risultato di amministrazione di euro 17.200,69, la cui parte disponibile (quindi al netto degli accantonamenti e della parte destinata agli investimenti - non vi è parte vincolata) risulta essere di euro 5.574,82.

L'accantonamento a FCDE risulta pari a complessive euro 11.625,87.

Ciò a fronte di residui attivi complessivamente pari ad euro 52.398,90 (competenza 2018), cui si aggiungono, tuttavia, ulteriori residui, derivanti da esercizi precedenti, ammontanti ad euro 34.007,42, e così, in totale, residui per euro 86.406,32.

Più in particolare, in relazione all'esercizio 2018, risultano residui attivi del titolo I e III pari ad euro 46.764,87.

La situazione complessiva dei residui risulta la seguente:

ANNO 2018

Titolo I residui dell'anno 17.550,54 + esercizio precedente. 8.018,76 = euro 25.569,30, con FCDE di euro 7.053,85.

Titolo II residui dell'anno 2.948,46 + eserc. prec. 4.354,02 = 7.302,48 euro.

Titolo III residui dell'anno 7.751,90 + eserc. prec. 13.443,67 = 21.195,57 euro con FCDE di euro 4.572,00.

Titolo IV residui dell'anno 24.148,00 + eserc. prec. 8.190,97 = euro 32.338,97.

Titolo V euro 0.

Totale residui attivi: competenza 2018 euro 52.398,90 + esercizi precedenti euro 34.007,42 = euro 86.406,32, con FCDE di euro 11.625,87.

A fronte di tali dati, è stato rilevato che la capacità di riscossione globale dell'Ente è pari al 57,69%.

Per quanto riguarda il titolo I, a fronte di residui iniziali di euro 25.391,69, risultano riscossi residui per euro 16.837,94, con percentuale di riscossione pari al 66,31%.

Per quanto riguarda il titolo III, a fronte di residui iniziali di euro 30.454,67, risultano riscossi residui per euro 6.794,34, con percentuale di riscossione pari al 22,30%.

Analoga situazione, sulla base dei dati tratti da BDAP, si profila anche nell'anno 2019, esercizio nel quale è stato conseguito un risultato di amministrazione di euro 21.471,54, la cui parte disponibile (quindi al netto degli accantonamenti e della parte vincolata - parte destinata agli investimenti euro 4.667,52) è di euro 8.532,67.

L'accantonamento complessivo per FCDE risulta pari ad euro 7.979,73, a fronte di residui attivi dell'anno, complessivamente pari ad euro 131.714,97 che, sommati ai residui degli esercizi precedenti per euro 52.022,16, ammontano ad euro 183.737,13.

Per quanto riguarda il titolo I, a fronte di residui iniziali di euro 25.569,30, risultano riscossi residui per euro 8.221,85, con percentuale di riscossione pari al 32,15%.

Per quanto riguarda il titolo III, a fronte di residui iniziali di euro 21.195,57, risultano riscossi residui per euro 4.552,46, con percentuale di riscossione pari al 21,47%.

Più in particolare, la situazione nel 2019 (dati tratti da BDAP), risulta la seguente, quanto ai residui attivi:

Titolo I residui dell'anno 21.377,17 + esercizio precedente. 29.950,45 = euro 51.327,62, con FCDE di euro 5.229,47.

Titolo II residui dell'anno 10.384,94 + esercizio precedente. 5.976,10 = 16.361,04 euro.

Titolo III residui dell'anno 16.896,60 + esercizio precedente. 7.882,34 = 24.778,94 euro con FCDE di euro 2.750,26.

Titolo IV residui dell'anno 83.056,26 + eserc. prec. 8.213,27 = euro 91.269,53.

In relazione a tali dati, si rileva anche che la capacità di riscossione globale dell'Ente, secondo i dati contenuti nel quadro relativo agli indicatori in finanza locale, è diminuita rispetto all'esercizio precedente, attestandosi sulla soglia pari al 33,63%.

L'Organo di revisione, al riguardo, nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto per l'anno 2018 ha riferito che l'Ente ha "provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3. del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.", senza indicare il metodo di calcolo utilizzato.

L'Ente, a sua volta, ha fornito una risposta piuttosto generica con la quale non ha indicato le modalità di determinazione del FCDE né ha precisato le ragioni per cui anche nel 2017 si sono verificate anomalie di quelle poc'anzi descritte.

In effetti, nel 2017, a fronte di residui (competenza) per euro 50.106,87 + residui esercizi precedenti per euro 28.261,39, per un totale di residui ammontanti ad euro 78.368,26, era stato costituito un FCDE di sole euro 5.689,64.

In particolare, nell'esercizio 2017:

- Titolo I residui dell'anno euro 21.863,72 + esercizi precedente. Euro 3.527,97 = euro 25.391,69, con FCDE euro 5.689,64;
- Titolo III residui dell'anno euro 17.511,49 + esercizi precedente. Euro 12.943,18 = euro 30.454,67, con FCDE pari a zero.

Per quanto riguarda il titolo I, a fronte di residui iniziali di euro 46.978,22, risultavano riscossi residui per euro 17.266,66, con percentuale di riscossione pari al 36,75%.

Per quanto riguarda il titolo III, a fronte di residui iniziali di euro 34.134,42, risultavano riscossi residui per euro 17.369,68, con percentuale di riscossione pari al 50,88%.

Tutto ciò premesso, la Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente, rileva una capacità di riscossione dei residui attivi, relativi alle entrate dei titoli 1 e 3, non particolarmente significativa ed, anzi, in tendenziale peggioramento.

A questo punto, la Sezione ritiene necessario richiamare l'attenzione del Comune sulla gestione e sulla capacità di riscossione dei residui ed invita, nel contempo, l'ente all'adozione di ogni misura organizzativa utile ad implementare la capacità di riscossione, al fine di realizzare le entrate che hanno dato copertura alle spese sostenute dall'Ente nei relativi esercizi di riferimento.

Il reiterarsi di situazioni, quali quelle sopra accertate, ampiamente documentate e non contestate, può generare, in prospettiva, una sofferenza di liquidità con la conseguente inevitabile necessità di sopportarne i relativi oneri.

Con specifico riguardo alle entrate di natura tributaria è bene evidenziare, peraltro, l'esigenza di preservare le condizioni di equità fiscale che impongono di far gravare



l'onere della spesa pubblica sull'intera comunità amministrata, fermo restando il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.

Ad ogni buon conto, la Sezione rammenta che il tendenziale peggioramento della capacità di riscossione comporta l'esigenza di effettuare sempre maggiori accantonamenti nel fondo crediti di dubbia esigibilità da calcolare sulla base dei criteri indicati dal punto 3.3. del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

L'esigenza di dover provvedere a sempre maggiori accantonamenti comporterebbe, di riflesso, una progressiva riduzione dei margini di azione dell'Ente nello svolgimento delle proprie funzioni, a discapito dei servizi da rendere alla comunità e del buon funzionamento della struttura organizzativa.

Ad avviso della Sezione, appare inevitabile che l'Ente assuma al più presto le iniziative necessarie per regolarizzare i flussi di cassa e per riacquisire una fisiologica gestione dei residui che non comporti ritardi nei pagamenti.

Al contempo, la Sezione invita l'Ente a voler assumere ogni valida iniziativa per evitare l'eccessivo incremento e, quindi, accumulo di residui attivi, i quali, con il passare del tempo, possono determinare sempre maggiori difficoltà nella loro riscossione.

## **2. FCDE**

Prendendo atto della risposta dell'ente e, rilevato che la percentuale di riscossione delle entrate proprie risulta in diminuzione nel 2019 rispetto al 2018, si rappresenta che permangono perplessità sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 2018 in relazione all'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio in corso.

Come accertato in precedenza, l'accantonamento a FCDE nel 2018 risulta pari a complessive euro 11.625,87.

Al riguardo, il Principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 3.3, prevede che per i crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nell'esempio n. 5 lo stesso principio contabile prevede che "In occasione della redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità,

accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti".

A tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo, come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

L'accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.", ma per evitare squilibri, nel bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio) mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione da accantonare al FCDE è determinata applicando "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Conseguentemente, il criterio per determinare l'accantonamento al fondo risulta stabilito in modo analitico dal principio contabile, allo scopo di rendere "effettivo" il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, al fine di individuare con certezza nell'an e nel quantum ed ex post il risultato stesso.

A tal fine, il punto 9.2 del principio contabile 4.2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011, prevede che "il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione

al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione."

Al riguardo, l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1, prevede che:

"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188."

Si evidenzia che il principio contabile 4.2, più volte citato, stabilisce che spetta al Comune "individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli", la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, tra i quali i postulati della prudenza e della veridicità, funzionali a quello dell'equilibrio.

Ciò posto e considerato che non risulta conforme al principio contabile, sopra riportato, non accantonare nel fondo crediti importi, relativi ai residui conservati, che garantiscano il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi, all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi, la Sezione ritiene sotto dimensionato l'accantonamento operato dall'ente nel rendiconto 2018.

In considerazione del principio di continuità del bilancio tra gli esercizi finanziari invita l'ente a verificare la congruità dell'accantonamento, sulla base dei principi sopra affermati, nell'ultimo rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2019.

### **3. Indicatore tempestività dei pagamenti.**

Sul sito, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente, non è risultato pubblicato alcun indicatore di tempestività dei pagamenti.

Infatti, non solo non è stato pubblicato l'indicatore per il 2018 ma non sono risultati pubblicati gli indicatori (né annuali né trimestrali) per il 2019 e per il 2020 e neppure quelli degli anni precedenti.

E' stato, quindi, richiesto all'ente non solo di provvedere alla relativa pubblicazione ma di indicare le misure poste in essere al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il Comune nella risposta all'istruttoria evidenzia che "In merito alla pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, le scadenze dei tempi di pagamento negli anni 2018 e 2019 si sono procrastinati per la mancanza di personale e perché il Responsabile del Servizio Finanziario prudenzialmente ha utilizzato l'anticipazione di cassa solo per lo stretto indispensabile.

Prendiamo atto della Vostra segnalazione e Vi assicuriamo che abbiamo predisposto apposito percorso per l'applicazione corretta delle indicazioni...purtroppo l'applicazione di tali procedure consiste in un percorso che richiede un attimo di tempo per poter produrre risultati.

Alla luce del percorso intrapreso nel 2020 non è comunque emersa a tutt'oggi una situazione di mancato equilibrio o di situazioni propedeutiche al riconoscimento di debiti fuori bilancio."

Alla memoria richiamata è stato allegato un documento che dettaglia gli indicatori di tempestività dei pagamenti come segue:

- Anno 2015	91
- Anno 2016	242
- Anno 2017	68,20
- Anno 2018	59,51
- Anno 2019	44,66
- Anno 2020	83,38.

Ciò premesso, la Sezione rappresenta che l'art. 41 del d.l. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del d.lgs. 33/2013.

La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento, di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Va, inoltre, particolarmente evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti, che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)". La Sezione, sulla base dei dati comunicati dall'ente, accerta che da detti indici emerge che l'Ente non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed invita l'ente a voler sensibilmente ridurre detti indicatori, ai fini di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. La Sezione sollecita, inoltre, il Comune a voler provvedere alla pubblicazione degli stessi dati sul sito dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

\*\*\*\*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, necessario riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2019.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

## **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

## **ACCERTA**

- un FCDE accantonato nel rendiconto 2018 non adeguatamente stimato;
- la scarsa capacità di riscossione dei residui attivi;
- - il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nonché la mancata pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti sul sito istituzionale del Comune non solo nell'esercizio 2018 ma neppure nel 2019, 2020 e neppure negli esercizi precedenti;

## **INVITA**

### **il Comune di Montaldeo (AL):**

- ad assumere i necessari provvedimenti, segnatamente, le misure utili ad implementare la capacità di riscossione, al fine di realizzare le entrate che hanno dato copertura alle spese sostenute dall'Ente nei relativi esercizi di riferimento ed a costituire congrui accantonamenti, attraverso un FCDE debitamente contabilizzato in aderenza alle modalità previste dal metodo ordinario;
- al rispetto degli obblighi di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti, previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- l'Organo di revisione a monitorare le criticità segnalate e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse.

## **DISPONE**

- che il Comune di Montaldeo (AL), con riferimento all'esercizio 2018, provveda all'esatta quantificazione del FCDE sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2019.

In assenza, dovrà rideterminare il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione, di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B;

- qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione, relativo all'esercizio 2019, dovesse derivare un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a) negativo, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL, ai sensi del quale "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.";

- che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati relativi al rendiconto 2019 e provveda altresì a modificare l'allegato 10 lett. a, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco, all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montaldeo;

- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

## **SI RISERVA**

- di procedere alle opportune verifiche in occasione dei successivi controlli di competenza.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato relatore

Consigliere dott. Luigi GILI



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa POLITO



Depositata in Segreteria l'**8 febbraio 2021**

Il Funzionario Preposto

Nicola MENDOZZA

